



REPERTORIO N. 4848 ----- FACICOLO N. 3876

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di maggio (28 maggio 2021), alle ore 17:00 (diciassette e minuti zerozero).

In Comune di Venezia, presso la sede dell'infra indicata associazione, in Castello n. 4209 - Palazzo delle Prigioni.

Davanti a me Alexandro Minazzi, Notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia,

è presente:

- BELLATO Stefano, nato a Venezia (VE) il giorno 31 gennaio 1968, residente a Venezia (VE), Chirignago, Via del Gallo n.11, codice fiscale BLL SFN 68A31 L736C.

Detta persona, della cui identità personale io Notaio ho certezza a norma di legge, agendo in proprio e nella qualità di Presidente del "**CIRCOLO ARTISTICO DI VENEZIA**", associazione riconosciuta con decreto in data 8 aprile 1986, iscritta al Registro delle Persone giuridiche presso il Tribunale di Venezia con n. 668, Tribunale VE/433, con sede legale in Venezia, Castello n. 4209 - Palazzo delle Prigioni, codice fiscale 80009680275, mi dichiara essere qui riunita l'assemblea di detta associazione e mi richiede perché io assista ai suoi lavori e ne verbalizzi lo svolgimento.

OPERAZIONI PRELIMINARI E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Su designazione unanime degli intervenuti, la persona come sopra costituita assume la presidenza dell'assemblea e constata, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e verificando la regolarità della costituzione:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, alle ore 17 (diciassette) in seconda convocazione, mediante lettere, messaggi di convocazione e affissione sulla bacheca del circolo, il tutto ai sensi dello statuto sociale, otto giorni prima della data stabilita per la convocazione;

- che la prima convocazione, fissata per il giorno 27 (ventisette) maggio 2021 (duemilaventuno) alle ore 17 (diciassette), è andata deserta;

- che sono presenti in proprio dodici (oltre a due collegati in audio-video conferenza) associati, come risulta dal foglio presenze che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", esonerato io notaio dal darne lettura;

- che del consiglio direttivo sono presenti il presidente e gli altri membri indicati nel foglio presenze del consiglio direttivo, che si allega sotto la lettera "**B**", esonerato io notaio dal darne lettura; dal quale risultano anche i probiviri e revisori dei conti presenti;

- che, pertanto, anche ai sensi dell'art. 101, secondo comma, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'assemblea è validamente costituita e può legittimamente deliberare sugli argomenti portati dal seguente

REGISTRATO A:
VENEZIA
IL 11/06/2021
N. 15137 1T



ORDINE DEL GIORNO

- approvazione formale del nuovo Statuto, già approvato nell'assemblea del 24 aprile 2021

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Il Presidente regola lo svolgimento dell'assemblea ed illustra all'assemblea stessa i motivi che suggeriscono di adottare le deliberazioni indicate nell'ordine del giorno.

In particolare, osserva come, al fine di adeguare il nuovo statuto alla normativa sopravvenuta riguardante gli enti del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), per poter ottenere il riconoscimento con tale forma, sia necessario modificare completamente lo statuto, anche per ottemperare alla richiesta espressamente pervenuta dal Comune di Venezia per continuare l'attività del Circolo.

Ricorda che a tal fine, il giorno 24 aprile 2021 l'assemblea si è già riunita per discutere sulle modifiche che risulta opportuno inserire, predisponendo una nuova versione di statuto che oggi propone all'approvazione formale dell'assemblea, secondo il testo che si allega al presente atto sotto la lettera " C ", previa lettura da me datane al comparsa in assemblea.

DELIBERAZIONI

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, senza discussione, l'assemblea, all'unanimità, con voto espresso in forma orale, i cui esiti sono accertati dal Presidente,

d e l i b e r a

- di modificare lo statuto al fine di adeguarlo alla sopravvenuta nuova normativa riguardante gli enti del terzo settore, secondo la nuova formulazione predisposta dall'assemblea in data 24 aprile 2021 e sopra allegata, che viene integralmente approvata senza modifiche.

L'assemblea dà ampio mandato al Presidente dell'Assemblea di introdurre nel presente verbale le integrazioni e modificazioni che venissero richieste dall'autorità competente in sede di pubblicazione.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 17:45 (diciassette e minuti quarantacinque).

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 D. lgs. 117/2017, in quanto avente scopo di adeguare lo statuto alle modifiche normative apportate dal medesimo; è inoltre esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte

Scritto a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su pagine tre di fogli uno.

Sottoscritto alle ore 17:50 (diciassette e minuti cinquanta).

F.to: Stefano Bellato.

F.to: Alexandro Minazzi notaio L.S.



Circolo Artistico di Venezia
fondato nel 1919

Soci iscritti nell'anno 2021

- | | |
|--|------|
| 1. <u>Ammendolia Silvia</u> ✓ | €30 |
| 2. <u>Antolini Mariasole</u> | €30 |
| 3. Battiston Pietro | €30 |
| 4. <u>Bellato Stefano</u> ✓ | €100 |
| 5. Bertrand Ruxandra | €100 |
| 6. Boldini Francesco | €100 |
| 7. <u>Bordin Marco</u> ✓ | €100 |
| 8. Bragato Elena | €100 |
| 9. Butzke Argit | €100 |
| 10. Casalino Nicolò | €30 |
| 11. Castagna Ornella | €100 |
| 12. Cavalier Claudio | €100 |
| 13. Chen Giovanna <i>ouPine</i> | €100 |
| 14. De Meo Fabio | €30 |
| 15. <u>Dorigo Anna</u> ✓ <i>ouPine</i> | €100 |
| 16. <u>Gasparini Arianna</u> | €100 |
| 17. Gelmetti Beatrice | €30 |
| 18. Guoli Montecchi Maria Luisa | €100 |
| 19. Lundahl Charlotte | €100 |
| 20. Mandricardo Diego | €100 |
| 21. <u>Manzato Clorindo</u> | €100 |
| 22. <u>Marsella Silvia</u> ✓ | €100 |
| 23. Mengotti Emanuele | €100 |
| 24. Mengotti Enrico | €100 |
| 25. Mesini Matteo | €100 |
| 26. Mulachiè Mauro | €100 |
| 27. Naccari Lieta | €30 |
| 28. <u>Perez Conte Ilsy</u> ✓ | €100 |
| 29. Pivetta Davide | €30 |
| 30. <u>Rampin Matteo</u> ✓ | €100 |
| 31. Rionda Sorah | €30 |
| 32. <u>Scalercio Laura</u> ✓ | €100 |
| 33. Scarpa Gaia | €30 |
| 34. Stojanovich Danilo | €100 |
| 35. <u>Tigani Alfredo</u> ✓ | €100 |
| 36. Tomè Paolo | €100 |
| 37. <u>Tonini Aurelio</u> | €100 |

Stefano Bellato

Alex M...



38. Tonini Laura	€30
• 39. <u>Tonini Giovanni</u> ✓	€100
40. <u>Vianello Paolo</u>	€100
41. Ventre Bruno	€100
• 42. <u>Zanato Matteo</u> <i>outlive</i>	€100
43. Zannini Orlando	€100

Stefano Bellato

Alexandra



TOT: € 3.530,00

14 presenti di cui 2 outlive

Venezia - Palazzo delle Prigioni

Castello 4209 - 30122 Venezia

Tel: 041 - 5201078 / e-mail: circoloartisticovenezia@gmail.com



Circolo Artistico di Venezia
fondato nel 1919

Stefano Bellato



ELENCO CARICHE IN CORSO CIRCOLO ARTISTICO DI VENEZIA
- A PARTIRE DAL 29 APRILE 2019 -

PRESIDENTE	STEFANO BELLATO	X	PRESENTE
VICE PRESIDENTE	MARIA LUISA GUOLI MONTECCHI		
DIRETTORE	SIL VIA MARSELLA	X	PRESENTE

MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO	STEFANO BELLATO	X	PRESENTE
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO	SIL VIA MARSELLA	X	PRESENTE
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO	ENRICO MENGOTTI		
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO	MARIA LUISA GUOLI MONTECCHI		
MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO	AURELIO TONINI	X	PRESENTE

MEMBRO COLLEGIO DEI PROBIVIRI	MARIASOLE ANTOLINI		
MEMBRO COLLEGIO DEI PROBIVIRI	ANNA DORIGO	X	PRESENTE IN GUEGATENO OR UNO
MEMBRO COLLEGIO DEI PROBIVIRI	ORLANDO ZANNINI		
MEMBRO COLLEGIO DEI PROBIVIRI	MATTEO MESINI (SUPPLENTE)		

MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	ARIANNA GASPARINI	X	PRESENTE
MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	BEATRICE GELMETTI		
MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	MATTEO ZANATO	X	PRESENTE IN GUEGATENO OR UNO

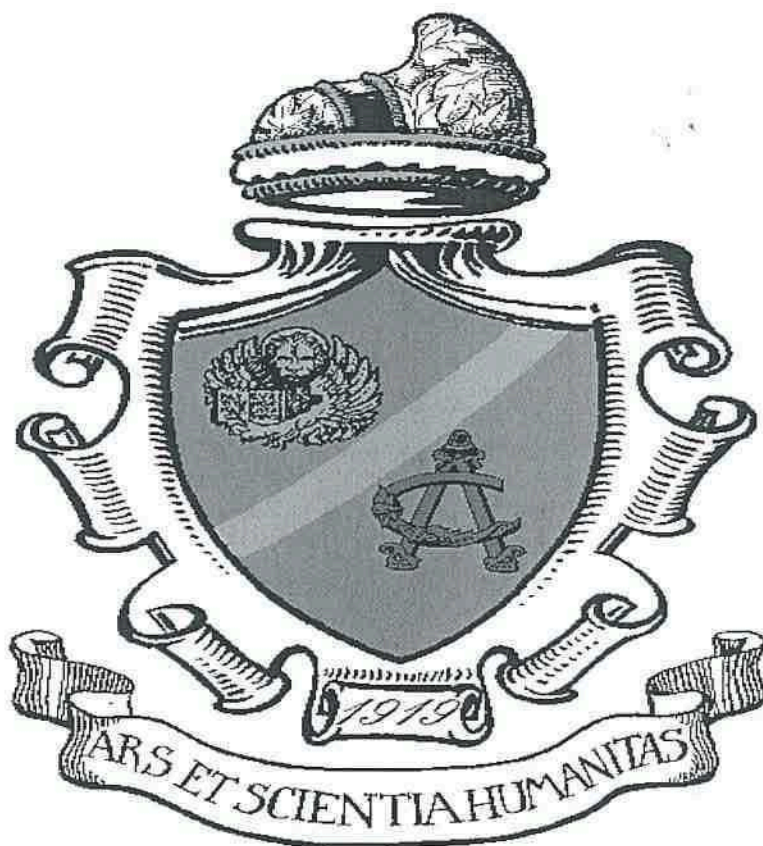


STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CIRCOLO ARTISTICO DI VENEZIA -APS

ENTE del TERZO SETTORE



Circolo Artistico di Venezia

fondato nel 1919



Stefano Beccato

Alexandro

Titolo I

Costituzione e Scopi

Art.1 - Denominazione-Sede-Durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione già riconosciuta e iscritta al registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al numero 668, denominata

"CIRCOLO ARTISTICO DI VENEZIA -APS",

di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia, nei locali del Palazzo delle Prigioni, Castello n° 4209, che gli sono stati messi a suo tempo a disposizione dall'"Opera di Soccorso per i Vecchi Artisti Poveri di Venezia", già dal 1919, giusta documentazione agli atti del carteggio.

3. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

6. In relazione a quanto disposto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 30 del presente Statuto, la denominazione che precede, contenente l'acronimo APS, potrà essere utilizzata dall'Associazione solo una volta divenuto efficace il presente Statuto e comunque non prima dell'iscrizione dell'Associazione preso il Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

Art.2 – Statuto – efficacia

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Codice

del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.3 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (**RUNTS**) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi:

"CIRCOLO ARTISTICO DI VENEZIA - APS"

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.4 – Finalità ed Attività

1. L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

In particolare, nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di

Stefano Beccato



Alex M...

utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

3. L'associazione promuove iniziative volte ad accrescere la conoscenza nel campo culturale ed artistico.

In particolare promuove e cura :

- iniziative nel campo delle lettere, delle arti figurative e della musica;
- conferenze, dibattiti e studi che valgano a sensibilizzare l'opinione pubblica sui principali problemi connessi con la conservazione e la vitalità della città;
- le relazioni amichevoli tra i soci e il funzionamento della sede per il soggiorno degli stessi e per ospitare artisti italiani e stranieri di passaggio a Venezia;
- aiutare, quando possibile, gli artisti veneziani e stranieri.

4. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e

Stefano Bellato

Amministratore

nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4bis - Volontario e attività di volontariato e lavoratori dipendenti

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione mediante accordo sottoscritto con il volontario prima dell'inizio dell'attività, in mancanza del quale non sarà possibile alcun rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma

non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.))

6. Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato nell'associazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

8. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, co. 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interessi generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei

Stefano Beato



Alex M...

volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, purchè il loro numero non sia superiore al 20% (venti per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Categorie di associati:
 - Soci Onorari;
 - Soci Effettivi;
 - Soci Sostenitori.

Soci Onorari sono coloro che, per prestigio personale e per cospicuo contributo di opera e finanziario a favore del Circolo e a favore dell'Opera di Soccorso per i Vecchi Artisti Poveri di Venezia, siano stati nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Soci Effettivi sono coloro la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e versino la quota annuale. La mancata ammissione alla qualifica di socio dovrà essere motivata.

Soci Sostenitori sono coloro i quali abbiano fatto domanda di iscrizione accettata dal Consiglio Direttivo e versino una quota annua almeno doppia di quella prescritta per i Soci Effettivi.

Per i Soci Onorari il versamento della quota è volontario.

Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa del Circolo.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30

Stefano Beato



Alex Mien

(trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati previo pagamento della quota sociale.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la decisione del Collegio dei Probiviri dovrà essere comunicata all'interessato e al Consiglio Direttivo nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. All'appellante sarà garantito il diritto al contraddittorio avanti il Collegio dei Probiviri ed alla presenza del Presidente o di altro membro del Consiglio Direttivo, da quest'ultimo delegato.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri e hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin' dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale

versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.14, comma 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati, entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

Stefano Bellato



- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Organi sociali

Art.10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo monocratico (Sindaco) qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del D: Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'Organo di Revisione nominato solo qualora si verifichino le condizioni di cui l'art. 31 del D: Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11 - L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e

funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. L'associato che partecipa all'assemblea può rappresentare solo un delegante.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 3/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail, in via elettronica (social o messaggistica WhatsApp o Telegram) e affisso in sede almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione.



5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua rinuncia dal Vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, il Segretario dell'Assemblea. Il verbale è trascritto nel libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.12 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare le linee programmatiche annuali e pluriennali di attività, predisposte dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare l'Organo di Controllo (Sindaco) qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del D: Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

- e) eleggere o revocare il Collegio dei Probiviri;
- f) eleggere e revocare l'Organo di Revisione nominato solo qualora si verificano le condizioni di cui l'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- g) in generale, nominare e revocare i componenti degli organi sociali
- h) approvare il Regolamento Sede e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- k) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con più della metà degli associati e delibera con il voto favorevole di più della metà degli associati.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.14 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto oltre a quello della eventuale delega.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 3/10 (tre decimi) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, comunque nei casi di votazioni riguardanti le

persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. I componenti del Consiglio Direttivo sono quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri, il Presidente e il Direttore durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o anche per via elettronica (social o messaggistica), i quali devono pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e devono indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.



Stefano Bellato
Alexandro Mina

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da un Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Assemblea. Il verbale è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere le linee programmatiche annuali e pluriennali di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) fare proprie le linee programmatiche votate dall'Assemblea e compiere gli atti necessari per renderle operative;

- d) nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Direttore;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere il Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) proporre all'Assemblea l'eventuale nomina del Collegio dei Probiviri;
 - j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Direttore si occupa in generale della gestione dei libri sociali, svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e si occupa della tenuta dei libri contabili dell'Associazione.

Art.18 - Presidente: poteri



Stefano Bellato

Alessandro Minna

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, che consiste nella scelta del nuovo consigliere fatta direttamente dal Consiglio Direttivo senza procedere a nuove elezioni salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione dei consiglieri mancanti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più diligente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è monocratico (Sindaco) eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017.

Deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'Organo di Controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Stefano Pellato



Alexandria

3. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di Controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. L'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21 - Competenze dell'Organo di Controllo

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può

chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.
2. Qualsiasi Associato può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali e sia in regola con tutti gli articoli statutari.
3. Il Collegio dei Probiviri, in carica per cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
4. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati ovvero tra Associati e organi sociali.
5. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Associati.

Art.23 - L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, qualora nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs. 117/2017, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'Organo di Revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di Revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di Revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Stefano De Ceato



Alex Lullu

5. L'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Titolo IV

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Prima Nota Cassa.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

Titolo V

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio



Alexander

Stefano Bellato

entro 180 giorni dalla sua chiusura.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

Titolo VI

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art.30 - Disciplina transitoria

1. L'efficacia del presente Statuto è subordinata all'operatività del registro Unico del terzo Settore ed alla conseguente iscrizione in tale registro dell'Associazione.

2. Una volta che il presente Statuto sia divenuto pienamente efficace, cesseranno di produrre qualsiasi effetto le disposizioni contenute nello statuto

attualmente in vigore.

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

lele "postano" alle "prestano".

Stefano Bellato



Alexander



La presente copia, è conforme all'originale esistente presso il mio studio.

Venezia, lì